

L'Odcec di Roma sollecita il Consiglio nazionale di contrastare l'esclusiva dei consulenti del lavoro

Lavoro, mediaconciliazione per tutti

No all'esclusione dei commercialisti da questa materia

DI LUIGI MANDOLESI *

È di tutta evidenza il recente iper attivismo del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro per pervenire ad ottenere l'esclusiva della mediazione in materia di lavoro. La stampa specializzata ha riportato notizie di frequenti incontri tra il ministro del lavoro Maurizio Sacconi e la dottoressa Marina Calderone presidente del C.N. del Cdl, nonché della presenza dello stesso Ministro ad una teleconferenza organizzata dai consulenti del lavoro, nel corso della quale si sono gettate le basi di una proficua (per loro) collaborazione nel campo della mediazione. Le agenzie di stampa del 18 febbraio riportavano queste dichiarazioni: «Le Commissioni - ha chiarito il ministro - si definiscono a tutto campo come commissioni rivolte a ridurre consistenti contenziosi in materia di lavoro, nell'interesse tanto del lavoratore quanto dell'impresa. E lo fanno agendo sia in via preventiva con la certificazione della libera volontà delle parti, sia in termini successivi cercando di attrarre le parti concordemente verso una soluzione rapida come può essere quella della conciliazione o dell'arbitrato per equità».

«In questo modo - ha sottolineato Sacconi - il Parlamento ha anche voluto ulteriormente riconoscere il ruolo dei consulenti del lavoro e la loro professionalità ancorata ai temi deontologici. Alla funzione delle Commissioni quindi attribuiamo grande significato per un sistema di giustizia certa, tempestiva e che purtroppo dobbiamo realizzare essendo il nostro Paese caratterizzato ancora largamente da una giustizia non giusta perché incerta nei modi e nei tempi».

La dottoressa Calderone, dal canto suo, dichiarava: «Credo nella necessità di fare un patto tra organi dello Stato, noi siamo un ente pubblico e vigilato e abbiamo una funzione pubblicistica», come se questa fosse un prerogativa esclusiva dell'ordine dei Cdl e non appartenga anche all'Ordine dei Commercialisti.

La consulenza del lavoro è un'attribuzione tipica della nostra professione, con radici ben più antiche della stessa costituzione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Numerosissimi sono gli iscritti all'Ordine dei Commercialisti che esercitano, del tutto legittimamente, questa attività, alla quale si avvicinano anche molti giovani. Per tale ragione non v'è alcun motivo di tollerare che si facciano nuove norme che tendano ad escludere i commercialisti da una tale attività e non è neppure nell'interesse del mondo del lavoro e dell'intero sistema

ridurre la platea dei possibili mediatori.

Il meccanismo attraverso cui la discriminazione sta passando è chiaro ed è stato svelato in una lettera che i Presidenti degli Ordini di Roma, Milano, Torino e Napoli, hanno recentemente indirizzato al Consiglio Nazionale, della quale abbiamo informato gli iscritti all'ordine di Roma mediante il comunicato settimanale trasmesso attraverso la mailing list.

In pratica, l'art.76 della Legge Biagi prevede che sono abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso gli ordini territoriali dei Consulenti del Lavoro e l'art.31 della Legge 183/2010, nota come «Collegato Lavoro», prevede che gli organi di certificazione previsti dalla Legge Biagi, possono istituire camere arbitrali per la definizione delle controversie nelle materie di cui all'art.409 del Cpc, e cioè non solamente quelle riguardanti i rapporti di lavoro subordinato privato, ma anche quelli riguardanti i contratti agrari, i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e gli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché quei rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici

Rendiconto di gestione 2010 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea generale degli iscritti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per l'esame del Rendiconto della gestione 2010 è prevista per il giorno 15 aprile 2011, alle ore 9.00, in prima convocazione e per il giorno lunedì 18 aprile 2011, alle ore 12.00, in seconda convocazione presso la sede dell'Ordine di Roma (Piazzale delle Belle Arti n.2).

che svolgono esclusivamente, o prevalentemente, attività economica ed i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di pubblico impiego.

Un bel colpo, non c'è che dire. L'attivismo dei Cdl non si ferma e va oltre. I Cdl hanno chiesto che, chi vorrà svolgere attività di consulenza del lavoro, dovrà iscriversi necessariamente al loro ordine, ancorché già iscritto all'ordine dei commercialisti o degli avvocati, imponendo l'obbligo di una doppia iscrizione.

Ci si domanda se sia stato dato corso al monitoraggio degli effetti di questa norma, così come prevedeva l'art.9 del protocollo d'intesa stipulato dal nostro Consiglio Nazionale con l'Inps il 16 settembre 2010.

Si profila ora un nuovo ob-

bligo di comunicazione concernente gli intermediari abilitati o autorizzati alla gestione degli adempimenti in materia di lavoro.

La circolare Inps n.28/2011 prevede un'attivazione delle deleghe per gli intermediari che servirà a mettere ordine nella banca dati degli operatori accreditati, fornendo così una base dati aggiornata da utilizzare nella lotta all'abusivismo. La nuova procedura prevista dall'Inps entrerà in vigore a decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga "aprile 2011".

Questa comunicazione, da effettuare per via telematica, riguarda sia i Cdl, che i commercialisti e gli avvocati che fungono da intermediari per la trasmissione dei dati all'Inps: tutti sono legittimati alla

consulenza del lavoro, ma non altrettanto lo sono per la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione e per l'attività di certificazione dei contratti, che sono un'esclusiva dei Cdl.

Qual è la logica che sottende all'attribuzione di questa esclusiva? Non hanno costituito, i commercialisti, camere arbitrali e di conciliazione nelle altre materie? Perché la conciliazione e la mediazione in materia di lavoro non dovrebbero essere devolute agli altri soggetti abilitati alla consulenza del lavoro ai sensi della legge 12/1979?

Occorre mettere mano, ed al più presto, all'art.76 del Dlgs 276/2003, includendo nel comma 1 lettera c-ter anche gli ordini territoriali dei commercialisti. Ogni rimando del Collegato Lavoro e di ogni altra legge futura a quella norma, così modificata, riguarderà anche noi.

Brava la dottoressa Calderone a tutelare i propri iscritti. In assenza di comunicazioni al riguardo, purtroppo non siamo sicuri che identica attenzione sia stata prestata dai nostri dirigenti nazionali. Il Consiglio Nazionale è, comunque, investito della tutela dei legittimi diritti dei nostri colleghi: in proposito attendiamo risposte.

*Vicepresidente
Odcec di Roma

COMUNICAZIONI UNIEMENS

Difficoltà operative

DI LORENZO DI PACE*

Dal periodo di paga del prossimo mese di aprile, sarà attivato un nuovo sistema di deleghe per gli invii telematici delle denunce *Uniemens*.

La procedura informatica, oggetto di una specifica comunicazione ai propri iscritti da parte del Consiglio dell'Ordine di Roma, prevede, per i vecchi clienti, che sia indicata la data di comunicazione della originaria delega, che doveva essere effettuata in origine su supporto cartaceo, alla Direzione Generale del Lavoro.

Chi ha già avuto modo di utilizzare questa nuova procedura sul portale telematico dell'Inps, ha constatato come, per le aziende di non recente istituzione, il sistema non consente la validazione della delega, perché l'anagrafica non viene riconosciuta dal sistema.

Questo sarà possibile solo tramite una preliminare attività di «backoffice», perché il database dei legali rappresentanti delle aziende, non essendo aggiornato, non recepisce in automatico l'indicazione fornita dall'intermediario, il quale, per ovviare a questo inconveniente, è costretto a depositare fisicamente, per ogni sede Inps di competenza dei datori di lavoro da lui assistiti, la delega in formato cartaceo, affinché questa possa inserire i dati e consentirne più tardi la validazione.

È auspicabile che l'Inps tenga conto di queste difficoltà per agevolare l'implementazione dei propri archivi informatici. È infatti probabile che molti intermediari si accorgeranno tardivamente di questo aspetto, con inevitabili ripercussioni sugli appuntamenti telematici in vigore dal periodo di paga di aprile. Non è nostra intenzione chiedere l'ennesima proroga, ma è indiscutibile che la procedura, così come è attualmente improntata, pone questo tipo di difficoltà per le aziende di non recente costituzione che sono seguite da anni dallo stesso intermediario.

*Presidente Commissione Diritto del Lavoro
Odcec di Roma

Recupero crediti formazione professionale continua e e-learning

Ci sarà tempo fino al 31 luglio 2011 per raggiungere i 90 crediti formativi richiesti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di Formazione Professionale Continua relativo al triennio 2008-2010.

Questa possibilità è stata sancita dal Consiglio dell'Ordine che ha deliberato una proroga al riguardo nella seduta del 7 marzo scorso.

I crediti maturati fino al 31 luglio 2011 dagli iscritti che non hanno raggiunto il limite dei 90 crediti nel triennio 2008-2010, saranno imputati d'ufficio a questo triennio formativo.

Per quanto concerne la formazione a distanza (e-learning) si segnala inoltre che, fermo restando il limite massimo dei 15 crediti annui conseguibili, il Consiglio ha deliberato l'attribuzione di 2 crediti per ogni ora di formazione svolta secondo tale modalità, a partire dal primo gennaio 2011.

Anche per quanto riguarda l'e-learning assolto fino al 31 luglio 2011, questo sarà prioritariamente imputato al triennio 2008-2010, nel caso in cui l'iscritto non abbia raggiunto il limite dei 90 crediti in tale triennio.

Gli iscritti interessati devono regolarizzare la propria posizione, tenuto conto che, nel caso in cui l'obbligo formativo per il triennio 2008-2010 non risultasse assolto entro il 31 luglio 2011, il Consiglio dell'Ordine sarà tenuto ad adottare i provvedimenti disciplinari previsti.

Pagina a cura dell'



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Tel. 06/367211 Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it